

## 3

Nei casi di Naufragio , Rottura , ed Investita de' Bastimenti senza speranza del loro ricupero , li N.N. H.H. Rappresentanti locali dovranno dietro a' primi avvisi estendere immediatamente un' altro apposito Proclama , che commetta alli rispettivi Soprintendenti , e Capitanj delle Ordinanze , Contestabili , Vecchiardi , Capi della Craina , Zuppani , Procuratori del Popolo , Meriga , ed Uomini di Comun delle situazioni più vicine ai Luoghi , dove fosse nata la disgrazia del Naufragio , ed Investita , e dove fossero stati gettati dal Mare gli Effetti , Merci , od Attrezzi , di custodire , e preservare con tutta la pontualità , e diligenza le Merci , ed Effetti medesimi , tenendone provvisionalmente , e fino a che da' Rappresentanti medesimi sarà provveduto , nota esatta , e distinta , ed impedindo , che da altri ne siano trafugati , col debito in oltre di manifestare chiunque se ne avesse appropriato . A quest' oggetto sarà dato alli Denuncianti , ancorchè fossero correi , ma non però principali , o Mandanti ( oltre l'impunità , e segretezza ) un premio in quella summa , che secondo le circostanze sarà creduto opportuno di prometterli con i Proclami medesimi ; e questa da ricavarli da' Beni del Reo , se ve ne saranno , ed in mancanza , dal Ritratto delle Merci , ed Effetti recuperati .

## 4

Seguita la pubblicazione de' suddetti Proclami , dovrà

N 3

quel